



V^o
 n° protocollo
 di esecuzione ex art. 11
 art. 11 del regolamento
 n° 2 pubblicata su
 sito web del Tribunale
 Marsala, 25/5/2022

PROTOCOLLO DI INTESA

Il Presidente del Tribunale
 Alessandra Panassa

Il Tribunale di Trapani, il Tribunale di Marsala, la Procura della Repubblica di Trapani, la Procura della Repubblica di Marsala, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,

PREMESSO CHE

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) recante "modifiche al codice penale, al codice procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" entrata in vigore dal 9 agosto 2019, ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 165 c.p. il seguente periodo "in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 612 bis, nonché agli artt. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione

a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”;

tale norma è stata ulteriormente modificata dall'art. 2 comma 13 l. 134/2021 che, tra i reati per i quali la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero menzionati, ha inserito anche il delitto di cui all'art. 575 nella forma tentata ed, inoltre, ha esteso la previsione ai reati già menzionati anche nella forma tentata;

La disposizione indicata non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle associazioni menzionate;

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato;

Tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività, giacché consente il recupero di soggetti autori di violenze, impedendo che tali condotte possano essere reiterate;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività di risocializzazione e riabilitazione, utile e necessaria sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato);

RITENUTO CHE

Appare necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena restando impregiudicato il rispetto delle prerogative che spettano al Giudice penale in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale

della pena e della libertà di scelta del condannato nell'individuazione dell'ente o dell'associazione presso cui svolgere il programma di recupero ;

A tal fine il Presidente del Tribunale di Trapani, di concerto con il Presidente del Tribunale di Marsala, ha previsto l'istituzione di una specifica commissione composta da magistrati e da specialisti sanitari in servizio presso l'ASP di Trapani, al fine di individuare gli standard qualitativi da richiedere agli enti per i programmi rivolti agli autori di violenza;

A seguito della sua costituzione, la commissione mista si è riunita in varie occasioni al fine di fissare le linee guida per lo svolgimento di percorsi di recupero per soggetti condannati per i delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 612 bis, nonché agli artt. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma cp, di elaborare uno schema di convenzione con gli enti che possono elaborare tali percorsi di recupero nonché di stabilire il ruolo e le prerogative della Commissione Mista, del Tribunale e dell'ASP rispetto all'operato degli enti stipulanti la convenzione ;

La Convenzione regola i rapporti tra il Tribunale e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere in modo da favorire lo svolgimento di tali programmi e agevolare l'individuazione degli enti e delle associazioni che possono erogare tali servizi, ferma restando la libertà di scelta del condannato del percorso e del trattamento riabilitativo da intraprendere.

L'associazione che aderisce alla convenzione , nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe" e le linee guida RELIVE allegate al presente schema di convenzione;

- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere di durata minima di 6 mesi;

- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle presenze e della compliance al piano trattamentale;

- definire, secondo standard predeterminati, una valutazione quali-quantitativa pre trattamento e post trattamento con evidenza dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e procedure standardizzate);

- certificare, a fine percorso riabilitativo, sulla frequenza (standard quantitativo) e sugli effetti della partecipazione (standard qualitativo) al programma riabilitativo dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

L'Autorità Giudiziaria, i servizi socio-sanitari così come anche i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine sono chiamate ad intervenire, con competenze diverse nella fase della conclusione e dell'esecuzione della convenzione con gli Enti no profit, le Associazioni e i Centri specializzati che si occupano di prevenzione della violenza, interventi volti al contrasto di ogni forma di maltrattamento e violenza di genere, assistenza psicologica e/o recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. I soggetti indicati in premessa sottoscrivono il presente accordo al fine di agevolare il perseguimento degli interessi pubblici in gioco con riguardo all'applicazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) recante "modifiche al codice penale, al codice procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" ;
2. L'Autorità Giudiziaria pubblicherà un interpello sul sito internet del Tribunale al fine di invitare gli enti interessati a manifestare l'interesse ad aderire alla convenzione e far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte.

3. il Tribunale, attraverso un'apposita commissione mista tra Tribunale, Procura della Repubblica ed ASP, valuterà le manifestazioni di disponibilità tempestivamente pervenute e procederà alla formazione di un elenco provvisorio degli Enti disponibili. Successivamente i suddetti Enti verranno convocati dal Tribunale e, laddove gli stessi offriranno adeguate garanzie in ordine al rispetto delle suddette linee guida, si procederà alla stipula delle relative Convenzioni.
4. Il Tribunale, con cadenza annuale, provvederà alla ripubblicazione dell'interpello al fine di consentire l'eventuale revisione delle linee guida e la sottoscrizione di Convenzioni con gli ulteriori Enti interessati.
5. Le parti aderenti al Protocollo predisporranno un monitoraggio costante dell'attività dell'ente che aderirà alla convenzione, da eseguirsi attraverso un apposito organo di controllo e verifica a tal fine istituito, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai PTI e al mantenimento dei standards strutturali ed organizzativi dell'Ente. Inoltre il Servizio di Psicologia dell'ASP di Trapani si rende disponibile a eventuale supervisione clinica sui casi, su richiesta dell'Ente.
6. I Servizi, a loro volta, agiranno nell'ambito delle proprie competenze, responsabilità e professionalità.
7. Le parti aderenti al protocollo dovranno segnalare e valutare qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione che potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, nei termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
8. Gli operatori professionali agiranno in sinergia e con tempi e modalità compatibili con quanto disposto dal Tribunale, segnalando prontamente l'insorgere di eventuali esigenze di ulteriore approfondimento e valutazione.

MODALITÀ

Con riguardo agli impegni rubricati si rinvia alle allegate linee guida e all'allegato schema di convenzione

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente accordo ha durata biennale dalla sua sottoscrizione allo scopo di attuare una prima fase sperimentale.

Potrà essere rinnovato tacitamente e senza modifiche, salvo disdetta in forma scritta.

Tutela dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente protocollo, i firmatari si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. La ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario e sufficiente alle finalità del presente accordo.

Trapani, 17 maggio 2022

Il Presidente del Tribunale di Trapani

Andrea Genina

Il Presidente del Tribunale di Marsala

Alessandra Camassa

Il Procuratore della Repubblica di Trapani

Gabriele Paci

Il Procuratore della Repubblica di Marsala f.f.

Calogero Piscitello

Il Commissario Straordinario A.S.P. di Trapani

Paolo Zappalà